

# XI COMMISSIONE PERMANENTE

## (Lavoro pubblico e privato)

### S O M M A R I O

#### INTERROGAZIONI:

5-00611 Gneccchi ed altri: Iniziative relative alla Fondazione ENASARCO .....	92
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	105
5-02463 Rostellato ed altri: Avviso pubblico di Italia Lavoro per 3.000 tirocini rivolti a giovani laureati .....	93
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	107

#### SEDE REFERENTE:

Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al trattamento pensionistico. Nuovo testo unificato C. 224 Fedriga, C. 387 Murer, C. 727 Damiano, C. 946 Polverini, C. 1014 Fedriga, C. 1045 Di Salvo, C. 1336 Airaudò ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	93
<i>ALLEGATO 3 (Emendamento 1.100 del Governo)</i> .....	109

#### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'istituzione di una piattaforma europea per il rafforzamento della cooperazione volta a prevenire e scoraggiare il lavoro sommerso (COM (2014)221 final) ( <i>Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	100
--	-----

#### SEDE CONSULTIVA:

DL 83/2014: Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo. C. 2426 Governo (Parere alle Commissioni riunite VII e X) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	100
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	104
---	-----

#### INTERROGAZIONI

*Giovedì 26 giugno 2014. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Luigi Bobba.*

#### **La seduta comincia alle 13.10.**

#### **5-00611 Gneccchi ed altri: Iniziative relative alla Fondazione ENASARCO.**

Il sottosegretario Luigi BOBBA risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Marialuisa GNECCHI (PD) osserva che la fondazione ENASARCO rientra fra la tipologia di enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994 n. 509, ma è l'unico ente, nell'ordinamento pensionistico italiano con copertura contributiva di natura integrativa, che preveda la contribuzione obbligatoria. Si richiede, quindi, una doppia contribuzione per i soggetti interessati, che sono obbligati a versare i propri contributi anche all'INPS. Osserva, tuttavia, che, nonostante la Fondazione sia equiparabile a qualsiasi altro fondo che eroga prestazioni previdenziali, tale ente è

sottoposto a regole peculiari che impediscono la totalizzazione dei contributi: ciò fa sì che un agente di commercio in caso di cessazione dell'attività prima di aver raggiunto i 20 anni di versamenti all'ENASARCO rischia di perdere i contributi, che diventano silenti. Giudicato necessario dare valore a qualsiasi contributo versato dai lavoratori, anche attraverso la garanzia di una reciprocità nel riconoscimento delle posizioni tra diversi fondi previdenziali, ritiene che una soluzione al problema possa essere individuata nell'ambito dell'esame delle proposte di legge incardinate in Commissione XI in materia di ricongiunzioni pensionistiche, che affrontano anche la questione della pensione supplementare. Fa notare che l'ex Ministro Fornero, invece di elaborare una riforma previdenziale che ha danneggiato i lavoratori, avrebbe potuto dedicarsi proprio all'omogeneizzazione delle regole dei diversi fondi previdenziali, che avrebbe conseguito l'obiettivo prioritario di garantire una corrispondenza puntuale tra contribuzione previdenziale e prestazione.

**5-02463 Rostellato ed altri: Avviso pubblico di Italia Lavoro per 3.000 tirocini rivolti a giovani laureati.**

Il sottosegretario Luigi BOBBA risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Gessica ROSTELLATO (M5S) ritiene che la risposta testé fornita sia stata esaustiva, pur rilevando un'unica perplessità in ordine al fatto che, nonostante sia passato molto tempo dalla pubblicazione dell'avviso pubblico di Italia Lavoro Spa, risultano ancora numerosi giovani in attesa dell'attivazione dei tirocini presso le imprese aderenti. Sottolineata la gravità della situazione dei giovani rientranti nella categoria dei cosiddetti NEET, fa notare che si rischia di pregiudicare la posizione di tanti giovani in difficoltà, che, pur di non perdere tale occasione di formazione, sono costretti a rinunciare ad altre opportunità di lavoro. Auspica, in conclu-

sione, che il Governo possa sollecitare Italia Lavoro Spa ad una maggiore solerzia nell'esecuzione di tali progetti. Si riserva, in ogni caso, di assumere ulteriori iniziative di natura parlamentare per avere dal Governo ulteriori risposte, al fine di sapere, ad esempio, se sarà possibile una riapertura dei termini per la presentazione di nuove domande, considerando che, sulla base di quanto rappresentato dal sottosegretario, le domande valide sono inferiori al numero massimo di percorsi disponibili.

Cesare DAMIANO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 13.35.**

#### SEDE REFERENTE

*Giovedì 26 giugno 2014. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Giuliano Poletti.*

**La seduta comincia alle 13.35.**

**Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al trattamento pensionistico.**

**Nuovo testo unificato C. 224 Fedriga, C. 387 Murer, C. 727 Damiano, C. 946 Polverini, C. 1014 Fedriga, C. 1045 Di Salvo, C. 1336 Airaud.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 24 giugno 2014.

Cesare DAMIANO, *presidente*, fa presente che è stata richiesta l'attivazione degli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che nella precedente seduta si era convenuto di sospendere l'esame dei provvedimenti in titolo in attesa di conoscere la posizione del Governo, a fronte

dell'impegno del Ministro a partecipare ai lavori della Commissione per indicare possibili soluzioni normative volte a superare le criticità poste sotto il profilo finanziario dal testo elaborato dalla Commissione. Nel ringraziare il Ministro per la presenza e per aver accettato un dialogo con la Commissione in ordine a proposte di legge di iniziativa parlamentare, gli dà la parola. Propone che, per sfruttare la disponibilità del Ministro, si potrebbe proseguire la seduta anche durante la prima chiama dei deputati per l'elezione di due giudici costituzionali, per poi sospenderla al fine di consentire ai deputati della Commissione di prendere parte alla votazione nella seconda chiama.

La Commissione concorda.

Il Ministro Giuliano POLETTI fa presente che, alla luce delle criticità di carattere finanziario poste dal testo elaborato dalla Commissione, il Governo ha elaborato una propria proposta emendativa, che intende assicurare, nell'immediato, un ulteriore intervento di salvaguardia, in attesa della definizione delle soluzioni di carattere strutturale che l'Esecutivo sta valutando anche tenendo conto delle indicazioni emerse nella prima riunione del tavolo interistituzionale costituito sulla materia. Sul punto, sottolinea come, al fine di individuare soluzioni adeguate e finanziariamente sostenibili, il Governo la scorsa settimana aveva chiesto di poter rinviare l'esame in Assemblea del provvedimento di 15 giorni rispetto al termine, precedentemente individuato, del 23 giugno. In ragione della decisione assunta dalla Conferenza dei presidenti di gruppo della Camera di avviare l'esame delle proposte già nel corso della prossima settimana, i tempi per il completamento della necessaria istruttoria di carattere tecnico si sono quindi sensibilmente ristretti, rendendo difficoltosa l'acquisizione delle informazioni necessarie alla corretta individuazione delle platee dei soggetti interessati e ai relativi oneri. Nel segnalare che, per questa ragione, il testo dell'emendamento è ancora in via di perfeziona-

mento sotto il profilo tecnico, fa presente preliminarmente che, nella valutazione di una soluzione di carattere strutturale, sono state in primo luogo considerate le opzioni contenute nel provvedimento elaborato dalla Commissione, che, tuttavia, da un lato, rischiano di non esaurire lo spettro delle diverse situazioni da tutelare, e, dall'altro, non appaiono finanziariamente sostenibili, sulla base delle valutazioni effettuate dall'INPS e dalla Ragioneria generale dello Stato, che, al di là delle contestazioni che sono state più volte formulate anche in ambito parlamentare, fanno fede per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Evidenzia, pertanto, che l'entità dell'intervento da realizzare impone un suo esame nell'ambito della definizione dei contenuti della manovra annuale di finanza pubblica, sottolineando come i lavori del tavolo interistituzionale potranno contribuire positivamente all'elaborazione di soluzioni da esaminare nell'ambito del prossimo disegno di legge di stabilità. Segnala come siano, allo stato, in corso di valutazione diverse opzioni alternative, richiamando in primo luogo l'ipotesi di un'uscita flessibile con penalizzazioni in presenza di un requisito di anzianità di 62 anni e un requisito contributivo di 35 anni, eventualmente considerando le predette soglie ai fini dell'accesso a una pensione di tipo contributivo. Si stanno, inoltre, valutando ipotesi che fanno riferimento al raggiungimento di « quota 100 », e di « quota 101 » per i lavoratori autonomi, nonché forme di prestiti pensionistici, con particolare riferimento ai soggetti che non siano nella condizione di ricollocarsi nel mondo del lavoro. Completando, poi, l'esame delle questioni in discussione, osserva come debba tenersi conto del fatto che, oltre alle situazioni relative ai lavoratori propriamente da considerare « esodati », sussistono ulteriori aree di intervento, relative a disposizioni comunemente indicate come « errori » della riforma pensionistica del dicembre 2011. In questo contesto generale, illustra quindi il contenuto della proposta emendativa che il Governo si accinge a presentare, evidenziando come si

tratti, in sostanza, di una sesta salvaguardia, che prolunga di dodici mesi le misure di salvaguardia già previste a legislazione vigente, nonché estende le tutele esistenti anche ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011 e non rioccupati a tempo indeterminato. Segnala che, al fine di reperire le necessarie coperture si sono in primo luogo utilizzate risorse già destinate ad interventi rientranti nella seconda e nella quarta salvaguardia, i cui beneficiari vengono conseguentemente rideterminati in riduzione. Nel complesso, fa presente che il nuovo intervento di salvaguardia interesserà 32.100 soggetti, a fronte di una riduzione delle platee della seconda e della quarta salvaguardia di 24.000 soggetti. Rappresenta, infine, che alla parte residuale degli oneri si farà fronte con risorse di pertinenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Massimiliano FEDRIGA (LNA) chiede al Ministro se tra gli ulteriori interventi di salvaguardia previsti siano compresi anche quelli riguardanti i lavoratori che maturino i requisiti entro i sei mesi dalla fine del periodo di mobilità, che erano già stati oggetto di precedenti interventi di tutela. Chiede poi al Governo da quale capitolo di bilancio abbia intenzione di prendere le risorse per finanziare tali ulteriori interventi.

Il Ministro Giuliano POLETTI precisa che l'emendamento farà riferimento alla salvaguardia di lavoratori in mobilità ordinaria, ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria dei versamenti contributivi, ai lavoratori cessati, ai familiari di disabili, nonché ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011. Si riserva comunque di verificare con i propri uffici la questione posta dal deputato Fedriga. Per quanto attiene alle risorse di pertinenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, precisa che l'emendamento farà riferimento ad una riduzione del Fondo sociale

per l'occupazione e la formazione, che non avrà luogo prima dell'anno 2015, sottolineando come vi sia un preciso impegno a ripristinare le risorse stornate già nella prossima legge di stabilità.

Cesare DAMIANO, *presidente*, fa notare che la questione posta dal deputato Fedriga appare di natura tecnica e politica, al tempo stesso, richiedendo adeguati approfondimenti da parte del Governo. Rileva, in ogni caso, che gli interventi proposti dal Governo non sembrerebbero suscettibili di pregiudicare i diritti dei soggetti già salvaguardati, dal momento che attingono ad economie accertate nell'ambito dei precedenti interventi, ovvero a risorse non utilizzate a tale fine, prevedendosi, peraltro, anche lo stanziamento di somme ulteriori.

Giorgio AIRAUDO (SEL) ritiene che la soluzione proposta dal Governo rappresenti un compromesso al ribasso rispetto al testo elaborato, dopo un lungo lavoro, dalla Commissione, che si proponeva, invece, un intervento di salvaguardia più esteso ed efficace. Ritiene scorretto, pertanto, che il Governo proponga un intervento limitato, rinviando alla legge di stabilità le misure più strutturali, con il rischio di derubricare irrimediabilmente questioni urgenti, che riguardano, in particolare, le donne, i lavoratori della scuola della cosiddetta « quota 96 », nonché gli addetti al trasporto ferroviario. Giudica altresì sbagliato attuare una politica di spostamento delle poste di bilancio tesa peraltro a mettere in discussione gli interventi di cassa integrazione in deroga, che appaiono già gravemente compromessi nei diversi territori. Fa notare poi che le quantificazioni della Ragioneria generale dello Stato che hanno impedito un'adeguata estensione degli interventi elaborati dalla Commissione si fondano su considerazioni più politiche che tecniche, che trascendono il ruolo neutrale di tale organismo. Si dichiara pertanto insoddisfatto dalla soluzione individuata dal Governo, osservando che l'Esecutivo dovrebbe considerare la questione degli

« esodati » come realmente prioritaria, risolvendola in senso strutturale attraverso lo stanziamento di risorse certe, che, a suo avviso, potrebbero essere ricavate dagli elevati risparmi derivanti dall'attuazione della riforma previdenziale dell'ex Ministro Fornero. Ritiene, in conclusione, che non ci siano le condizioni per una trattativa seria con il Governo e che la Commissione dovrebbe proseguire nel proprio percorso di esame della proposta elaborata negli scorsi mesi.

Titti DI SALVO (Misto) ritiene, anzitutto, che il Ministro abbia il dovere di compiere quantomeno un gesto di apertura nei confronti dei lavoratori « esodati », fornendo la sua disponibilità ad incontrare i loro rappresentanti, costituiti in un Comitato. Nel merito della proposta del Governo, fa notare che essa non può considerarsi assolutamente negativa, dal momento che aggiunge qualcosa ai precedenti interventi, ma appare riduttiva e non affronta i nodi strutturali del problema: si richiederebbe, invece, una precisa assunzione di responsabilità da parte del Governo rispetto ad un palese errore legislativo che ha messo in discussione il patto fondamentale stipulato tra cittadini e lo Stato. Ritiene che il Governo, quindi, debba mostrare sensibilità sociale nel riparare a tale errore, dando assoluta priorità al tema degli esodati, che, a suo avviso, non può essere rinviato alla legge di stabilità. Fa notare che il decreto-legge n. 201 del 2011 ha previsto palesi ingiustizie nei confronti dei lavoratori più deboli e sottoposti a condizioni usuranti – tra i quali cita i macchinisti – mettendo a rischio la stessa sicurezza dei cittadini, considerato il settore in cui operano tali categorie. Giudica pertanto urgente che il Governo faccia di più consentendo un superamento delle palesi iniquità determinate dalla precedente riforma previdenziale.

Irene TINAGLI (SCpI) ringrazia il Ministro per aver onorato il proprio impegno a riferire in Commissione sulle misure che il Governo intende adot-

tare, osserva preliminarmente come sia opportuno tenere distinti, nell'ambito della discussione, quelli che possono considerarsi semplici, ancorché tragici, errori tecnici, dagli effetti propriamente riconducibili alla riforma pensionistica del 2011. A questo proposito, osserva che molti degli interventi di cui si discute – come quello relativo ai lavoratori a tempo determinato il cui contratto sia scaduto e siano privi di occupazione – si riferiscono a lavoratori che non possono considerarsi in senso stretto « esodati », pur presentando situazioni personali assai difficili e meritevoli di attenzione. A suo avviso, sarebbe importante che nel dibattito parlamentare, come in quello pubblico, si tenessero distinte le diverse problematiche, al fine di tenere conto delle rispettive peculiarità. In proposito, osserva come gli interventi che si sono susseguiti siano stati ispirati sostanzialmente dall'idea, che giudica illusoria, di poter tornare alla disciplina anteriore alla riforma del 2011, attraverso una progressiva estensione dei termini di applicabilità di tale disciplina per determinate categorie di lavoratori. Nell'evidenziare che si tratta di un approccio che rischia di generare ulteriori ingiustizie e disparità di trattamento, ritiene che si debbano invece privilegiare misure che non si muovano tanto nella logica dell'estensione degli interventi di salvaguardia, quanto piuttosto nella direzione di promuovere, ove possibile, politiche attive di ricollocamento nel mondo del lavoro e di garantire tutele sotto forma di ammortizzatori sociali, assicurando con ogni probabilità una copertura a una platea più ampia di soggetti. Sottolinea come questo fosse l'approccio seguito dalla proposta di legge C. 1304, di cui è prima firmataria, evidenziando come tale proposta non sia stata abbinata alle altre ora in discussione, proprio in ragione della radicale difformità dell'approccio proposto. Chiede, pertanto, al Ministro di tenere conto anche di questa ulteriore ipotesi di intervento.

Walter RIZZETTO (M5S) osserva come il rinvio di una soluzione strutturale al

momento della costruzione della manovra finanziaria per l'anno 2015 appaia particolarmente preoccupante, dal momento che la prossima legge di stabilità dovrà farsi carico, tra l'altro, di reperire le ingenti risorse necessarie alla stabilizzazione del *bonus* fiscale concesso nell'esercizio in corso dal decreto-legge n. 66 del 2014, nonché alla sua estensione anche ai soggetti incapienti e ai pensionati. Nel sottolineare, quindi, come in quella sede difficilmente potranno reperirsi risorse anche per affrontare la questione dei lavoratori « esodati », sulla quale il Presidente Renzi è sostanzialmente silente, richiama l'attenzione del Ministro sull'urgenza di un intervento per affrontare quelli che tutti considerano autentici errori di stesura delle disposizioni del decreto-legge n. 201 del 2011. In particolare, sottolinea la pressante esigenza di un provvedimento a tutela dei macchinisti ferroviari e del personale della scuola della cosiddetta « quota 96 », evidenziando come la situazione di queste categorie di personale sia particolarmente critica e vi sia una amplissima condivisione, in seno al Parlamento, circa la necessità di un intervento a riguardo. Quanto all'ipotesi, prospettata dal Ministro, di una « quota 101 » per i lavoratori autonomi, chiede di precisare se, in tale ipotesi, siano comunque previste penalizzazioni. Giudica, quindi, complessivamente insoddisfacente la proposta di una nuova salvaguardia, ritenendo opportuno abbandonare la logica di interventi frammentari e settoriali, in favore di una vera e propria controriforma, secondo quanto prospettato dal proprio gruppo anche nel tavolo interistituzionale costituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del quale lamenta la mancata riconvocazione.

Davide TRIPIEDI (M5S) invita il Governo a valutare sin da subito l'elaborazione di una soluzione più efficace di quella proposta, considerando sbagliato rinviare alla prossima legge di stabilità le definizioni di interventi più strutturali, che sarebbe peraltro difficile attuare in

quella sede. Chiede poi al Governo di prestare un'attenzione particolare alla situazione particolarmente delicata di talune categorie di lavoratori, tra cui cita gli addetti al settore del trasporto ferroviario, che ritiene svolgano mansioni usuranti da valutare in stretta connessione con la tutela di fondamentali esigenze di sicurezza pubblica. Fa altresì riferimento alla necessità di muoversi nella direzione dell'accesso al pensionamento dei lavoratori che raggiungano la cosiddetta « quota 100 », per i quali appare opportuno, a suo avviso, prospettare misure più flessibili di uscita dal lavoro, se necessario accompagnate da forme di penalizzazione, che comunque consentano loro una maggiore libertà di scelta. Ritiene pertanto non più prorogabile un intervento legislativo volto ad incidere profondamente sulla riforma Fornero, che definisce vergognosa, per venire incontro ai tanti lavoratori in difficoltà, la cui situazione economica appare sempre più drammatica.

Marialuisa GNECCHI (PD) nel prendere atto dell'intervento di una proposta del Governo volta all'individuazione di una nuova salvaguardia, ritiene che sia doveroso richiamare i numerosi aspetti affrontati dal testo del provvedimento elaborato dalla Commissione anche in vista dell'individuazione di soluzioni di carattere strutturale, così come prospettato dal Ministro.

A tale riguardo, osserva in primo luogo come un intervento che ambisca a fornire una soluzione di carattere strutturale non possa non tenere conto, innanzitutto, della circostanza che l'innalzamento dell'età pensionabile per le donne è avvenuto in assenza di ogni gradualità e ha determinato pesanti penalizzazioni per le lavoratrici, che di regola sono titolari di pensioni di vecchiaia, peraltro di importi spesso assai contenuti. In questa ottica, con riferimento ai requisiti contributivi richiesti per il riconoscimento della pensione anticipata, si chiede cosa osti, nell'ottica del rispetto della normativa europea, ad un riavvicinamento tra i requisiti dei lavoratori e delle lavoratrici, che preveda un

abbassamento del requisito per gli uomini, anziché un innalzamento di quello previsto per le donne, richiedendo un requisito contributivo di 41 anni tanto per gli uomini che per le donne, senza tenere conto dell'andamento dell'aspettativa di vita. Osserva, inoltre, come l'articolo 24, comma 7, del decreto-legge n. 201 del 2011 rechi una norma particolarmente penalizzante per le lavoratrici, richiedendo che il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia si consegua in presenza di un'anzianità contributiva minima pari a 20 anni, a condizione che l'importo della pensione risulti essere non inferiore a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale, potendosi prescindere da tale importo solo in possesso di un'anzianità anagrafica di settanta anni e di un'anzianità contributiva di 5 anni. Si tratta di una disposizione particolarmente dannosa per le lavoratrici, le cui pensioni spesso si collocano al di sotto della soglia individuata. In sostanza, viene loro preclusa la possibilità di beneficiare di una pensione prima del compimento dei settanta anni di età. Richiamando, poi, il contenuto del nuovo testo unificato elaborato dalla Commissione, ricorda come l'articolo 1, comma 1, intendeva assicurare la correzione di un altro errore contenuto nella riforma del 2011, relativo alla cosiddetta « opzione donna ». Per effetto della formulazione della disposizione di salvaguardia, inserita nel decreto-legge n. 201 del 2011, infatti, alle lavoratrici che intendono beneficiare dell'opzione per il sistema contributivo si applicano tanto le disposizioni relative all'incremento dell'età in relazione all'accresciuta aspettativa di vita, quanto la « finestra » per il pensionamento. In proposito, ricorda come sussistano diverse opzioni interpretative della normativa vigente, osservando come lo scorso anno le Commissioni lavoro della Camera e del Senato abbiano approvato identiche risoluzioni sull'argomento, impegnando il Governo a sollecitare l'INPS a rivedere le proprie circolari al fine di chiarire che alle lavoratrici in regime sperimentale non deve essere applicata la finestra mobile per la decorrenza del trattamento pensionistico né le aspettative di

vita, ma resta valida la semplice maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi entro il 31 dicembre 2015. Auspica, pertanto, che su questo punto, che interessa fortemente anche il presidente della Commissione lavoro del Senato, vi possa essere un segnale di attenzione del Governo, per porre rimedio ad un evidente errore. Osserva che vi sono ulteriori talune questioni, non affrontate dal Governo, che richiedono ancora una soluzione citando, ad esempio, il caso dei procuratori volontari autorizzati prima del 2007, nonché i lavoratori contemplati dall'attuale formulazione del comma 3 dell'articolo 1 del testo in esame, che prevede l'estensione dei requisiti di accesso ridotti previsti, per i dipendenti privati che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2012, dall'articolo 24, comma 15-*bis*, del decreto-legge n. 201 del 2011. Menziona, da ultimo, il caso dei lavoratori contemplati dall'attuale formulazione dell'articolo 2, nonché quello specifico degli addetti al trasporto ferroviario individuati dall'attuale articolo 3.

Con riferimento all'articolo 2, comma 2, del nuovo testo unificato, segnala l'esigenza di un intervento correttivo delle disposizioni dell'articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del decreto-legge n. 201 del 2011, in materia di penalizzazioni, sottolineando come — specialmente nel pubblico impiego — si stiano riscontrando difficoltà applicative che di fatto rallentano il pensionamento dei lavoratori, a causa della sostanziale impossibilità di effettuare un calcolo dei periodi di servizio effettivo senza considerare, ad esempio, i giorni di assenza per sciopero o per congedo per matrimonio. Nell'evidenziare come si tratti di un intervento che determina oneri assai contenuti, auspica che esso possa essere considerato in sede di esame del decreto-legge n. 90 del 2014, dal momento che si muove nella stessa ottica delle misure contenute nell'articolo 1 del decreto medesimo. Allo stesso modo, considerata anche l'urgenza di un intervento in materia, auspica che possa essere trovata una soluzione in quella sede anche per i lavoratori della scuola appartenenti alla cosiddetta « quota 96 ».

In definitiva, espresso un sostanziale apprezzamento per l'intervento del Governo, che apre ad una nuova misura di salvaguardia, ribadisce tuttavia l'esigenza di un intervento sistematico in materia, che affronti le numerose questioni sul tappeto, a partire da quelle relative al pensionamento delle lavoratrici. Osserva, del resto, che sono state avanzate anche proposte volte a individuare possibili coperture finanziarie, ad esempio limitando i trattamenti di quanti, specialmente grazie ai trattenimenti in servizio, si avvalgono dei benefici del cumulo tra il sistema retributivo e il sistema contributivo, raggiungendo trattamenti pensionistici assai superiori rispetto all'ultimo stipendio percepito. In ogni caso, osserva come molti dei problemi che sono emersi in questi anni si sarebbero potuti evitare attraverso l'inserimento di precise e semplici norme transitorie nell'ambito del decreto-legge n. 201 del 2011.

Massimiliano FEDRIGA (LNA) ritiene inaccettabile la proposta formulata dal Ministro, che appare significativamente meno efficace di quella elaborata dalla Commissione, già giudicata peraltro al ribasso rispetto alle premesse iniziali. Osserva che i lavoratori coinvolti attendono risposte da mesi, durante i quali il Governo non ha fatto altro che tergiversare, costituendo tavoli di confronto che non hanno sortito alcun effetto e annunciando soluzioni strutturali – come quelle prefigurate dal sottosegretario Bobba nella precedente seduta – che, allo stato, non sono state assunte. Ritiene grave che il Governo decida di finanziare gli ulteriori interventi di salvaguardia incidendo sulle risorse destinate al finanziamento della cassa integrazione in deroga, quando per altri provvedimenti legislativi di chiaro stampo elettorale si è fatto ricorso a forme di copertura più fantasiose, se non addirittura inventate, come avvenuto per la copertura degli oneri derivanti dall'articolo 1 del decreto-legge n. 90 del 2014. Fa notare, in conclusione, che i lavoratori interessati, che appaiono sempre più in difficoltà dal punto di vista economico, meriterebbero

ben altre misure, che il Governo tuttavia si ostina a negare.

Il Ministro Giuliano POLETTI fa notare che la complessità degli interventi, che riguardano soggetti che si trovano nelle situazioni più disparate, richiede la predisposizione di strumenti specifici da adattare alle diverse fattispecie, trattandosi di affrontare questioni delicate in cui si intrecciano tematiche non solo previdenziali, ma anche di sostegno al reddito, come ad esempio nel caso di coloro che hanno perso il lavoro in prossimità della maturazione dei requisiti previdenziali. Ritiene, pertanto, che la soluzione proposta dal Governo – che estende di un anno la salvaguardia per i soggetti già contemplati dai precedenti interventi, aggiungendovi anche i cosiddetti « cessati » a seguito di scadenza dei contratti a tempo determinato – sia, allo stato, la migliore possibile per affrontare d'urgenza le questioni più spinose, considerati anche i ristretti vincoli di bilancio. Fa notare che qualsiasi altra misura strutturale – che il Governo intende realizzare – sarà assunta nell'ambito della prossima legge di stabilità, all'interno un piano di intervento più complessivo, per la realizzazione del quale sono già in corso verifiche di natura tecnica. Osservato che il Governo si impegna a reintegrare le risorse destinate alla cassa integrazione in deroga, ribadisce la ferma volontà di elaborare interventi di salvaguardia il più possibile organici, affrontando le questioni ancora irrisolte, anche nell'ambito del tavolo istituzionale già costituito in materia. Osserva che il Governo intende poi prestare la massima attenzione alla posizione previdenziale delle donne, considerate le loro difficoltà a maturare i minimi requisiti contributivi, pur facendo notare che gli interventi in materia dovranno essere ben meditati, al fine di non incorrere in eventuali rilievi da parte dell'Unione europea, che vieta forme di discriminazione previdenziale per motivi di genere.

Cesare DAMIANO, *presidente*, considerato che ha avuto inizio la seconda chiama

dei deputati per l'elezione di due giudici costituzionali, sospende la seduta.

**La seduta sospesa alle 14.40, riprende alle 15.10.**

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte che il Governo ha presentato l'emendamento 1.100 (*vedi allegato 3*), rispetto al quale il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti si intende fissato alle ore 10 di lunedì 30 giugno 2014.

Massimiliano FEDRIGA (LNA), intervenendo sull'ordine dei lavori, giudica irrituale la presentazione di emendamenti al di fuori di qualsiasi termine di presentazione, dal momento che analoga possibilità non è stata concessa ai parlamentari.

Cesare DAMIANO, *presidente*, fa notare che l'emendamento del Governo interviene a seguito di un'interlocuzione specificamente volta a superare le criticità di carattere finanziario del testo elaborato dalla Commissione. In questo senso, del resto, si era avviato anche il tavolo di lavoro riunitosi il 7 maggio 2014.

Nel sottolineare come sia prioritario rispettare i termini previsti per la calendarizzazione per l'avvio dell'esame in Assemblea, fa notare che è fatta salva comunque la possibilità di presentare subemendamenti alla proposta emendativa formulata dal Governo.

Massimiliano FEDRIGA (LNA) giudica strumentale parlare di accelerazione dell'*iter*, considerato che per mesi si è assistito ad un continuo rinvio dell'esame imposto da tattiche dilatorie del Governo.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, avvertendo che le modalità di prosecuzione dell'*iter* saranno definite nella prossima riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, prevista per la giornata di oggi.

**La seduta termina alle 15.20.**

#### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

*Giovedì 26 giugno 2014. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.*

**La seduta comincia alle 15.20.**

**Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'istituzione di una piattaforma europea per il rafforzamento della cooperazione volta a prevenire e scoraggiare il lavoro sommerso (COM (2014)221 final).**

*(Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame della proposta, rinviato nella seduta del 18 giugno 2014.

Cesare DAMIANO, *presidente*, fa presente che non è stato ancora acquisito il parere di competenza della Commissione XIV. Preso atto dell'opportunità di attendere l'espressione di tale parere, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.25.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Giovedì 26 giugno 2014. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.*

**La seduta comincia alle 15.25.**

**DL 83/2014: Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo.**

**C. 2426 Governo.**

(Parere alle Commissioni riunite VII e X).

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Cinzia Maria FONTANA, *relatore*, osserva che la Commissione è chiamata a

esprimere il parere di competenza alle Commissioni riunite VII e X sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 83 del 2014, recante disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo.

Fa notare in via preliminare che il provvedimento, in continuità con precedenti iniziative assunte nel corso della presente legislatura, si propone di tutelare e valorizzare il patrimonio culturale del Paese, garantendo altresì l'avvio di un processo virtuoso che, attraverso il rilancio delle attività turistiche e culturali, possa contribuire allo sviluppo e alla crescita economica.

Segnala che il provvedimento è composto da 18 articoli, suddivisi in quattro titoli, relativi, rispettivamente, alla tutela del patrimonio culturale, al supporto dell'accessibilità del settore culturale e turistico, all'amministrazione del patrimonio culturale e del turismo, nonché alle norme finanziarie e all'entrata in vigore.

Per quanto concerne le norme di maggiore interesse per la Commissione, segnala, anzitutto, l'articolo 2, comma 2, che contiene disposizioni in merito al personale comandato presso la struttura di supporto al direttore di progetto nell'ambito del programma per la tutela e la valorizzazione dell'area archeologica di Pompei, il cosiddetto « Grande progetto Pompei », di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 91 del 2013. Più specificamente, il comma in esame dispone che il comando non sia assoggettato ad alcun atto autorizzativo da parte dell'amministrazione di appartenenza. Come chiarito dalla relazione illustrativa, tale intervento si è reso necessario in quanto numerose amministrazioni hanno negato il nulla osta per il comando previsto dalla legislazione vigente. Rilevo, quindi, che al fine di rispettare i termini per l'attuazione del Grande progetto Pompei e di accelerare la progettazione degli interventi ivi previsti, l'articolo 2, comma 5, dispone la costituzione, presso la Soprintendenza Speciale per i beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia, di una segreteria tec-

nica di progettazione, composta da non più di 20 unità di personale alle quali possono essere conferiti, in deroga ai limiti finanziari previsti dalla legislazione vigente, incarichi di collaborazione, per non più di dodici mesi e nel limite complessivo di spesa di 900 mila euro, per le attività di progettazione e di supporto al progetto.

Osserva, quindi, che l'articolo 5, comma 1, lettere *a)*, *b)* ed *f)*, interviene nuovamente sulla materia del personale delle fondazioni lirico-sinfoniche, modificando in più parti l'articolo 11 del decreto-legge n. 91 del 2013. Tale disposizione – come è noto – ha sottoposto le fondazioni in difficoltà finanziaria ad un particolare regime finanziario che prevede l'adozione di un piano di risanamento e di razionalizzazione della spesa. In particolare, per quanto concerne i profili di interesse della Commissione, la lettera *a)* del comma 1 prevede che le fondazioni che hanno presentato il piano di risanamento possano negoziare e applicare nuovi contratti integrativi aziendali, « nelle more della definizione del procedimento di contrattazione collettiva ». Secondo la relazione illustrativa del provvedimento, la norma in questione intende superare alcune difficoltà applicative derivanti dalla persistente vigenza degli articoli 2 e 3, commi 3 e 3-*bis*, del decreto-legge n. 64 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 100 del 2010, che subordinano la possibilità di stipula dei nuovi contratti integrativi a livello di singola fondazione lirico-sinfonica, che rappresentano la base dei piani di risanamento, al perfezionamento dell'iter approvativo del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro di settore. Si intende, quindi, consentire la stipula dei contratti integrativi da parte degli enti che hanno avviato un processo di risanamento, considerate le lungaggini procedurali che hanno riguardato la stipula del contratto collettivo nazionale. Come evidenziato anche dalla relatrice per la VII Commissione, occorre tuttavia chiarire il significato dell'espressione « nelle more della definizione del procedimento di contrattazione collettiva », considerato che il nuovo contratto è intervenuto il 25

marzo 2014. I contratti integrativi dovranno assorbire eventuali aumenti conseguenti al contratto collettivo, dovranno essere compatibili con il piano di risanamento e saranno sottoposti ai controlli della Corte dei conti previsti dal decreto-legge n. 91 del 2013.

Rileva che la successiva lettera *b)* detta, inoltre, una nuova disciplina per la gestione degli esuberanti, prevedendo l'estensione della disciplina prevista dall'articolo 2, comma 11, lettera *a)*, del decreto-legge n. 95 del 2012 in materia di pensionamenti attivabili nei casi di soprannumerarietà del personale pubblico all'esito delle riduzioni di organico da parte delle amministrazioni, in sostanza per la gestione delle eccedenze di personale derivanti dagli interventi di razionalizzazione, si precisano le modalità di applicazione della previsione relativa alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro, attraverso il richiamo all'articolo 2, comma 11, lettera *a)*, del decreto-legge n. 95 del 2012, esplicitando che la risoluzione ha luogo, senza necessità di motivazione, in presenza dei requisiti anagrafici e contributivi maturati alla luce della disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, che avrebbero comportato la decorrenza del trattamento entro il 31 dicembre 2016, mentre la norma precedente si limitava a fare riferimento all'articolo 72, comma 11, del decreto-legge n. 112 del 2008, che faceva riferimento al compimento dell'anzianità massima contributiva di quaranta anni. Fa notare che le altre modifiche al comma 13 dell'articolo 11 del decreto-legge n. 91 del 2013, come evidenziato dalla relazione illustrativa, sono riferite all'assunzione del personale ulteriormente eccedentario presso la società Ales Spa e sono volte a razionalizzarne l'iter procedurale, superando la previsione che richiedeva l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai fini di disciplinare la procedura selettiva di idoneità e il successivo trasferimento del personale a Ales S.p.a. Osserva che l'assunzione ha luogo previo svolgimento di una prova di idoneità finalizzata all'indi-

viduazione dell'inquadramento nelle posizioni disponibili all'interno della società e comunque in base alle esigenze produttive della stessa società, nei limiti della sostenibilità finanziaria consentita dai dati di bilancio, e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Fa presente che la lettera *f)* del comma 1, poi, precisa che, ai fini dell'applicazione delle disposizioni relative alle verifiche e alle riduzioni del trattamento economico derivanti, nel pubblico impiego, dalle assenze per malattia o per infortunio non sul lavoro, per trattamento fondamentale dei dipendenti delle fondazioni si intende il minimo retributivo, gli aumenti periodici di anzianità, gli aumenti di merito e l'indennità di contingenza.

Osserva che la lettera *g)* consente inoltre alle fondazioni dotate di forme organizzative speciali che saranno individuate con apposito decreto ministeriale di contrattare con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, previa dimostrazione alle autorità vigilanti della compatibilità economico-finanziaria degli istituti previsti e degli impegni assunti, un autonomo contratto di lavoro che regola all'unico livello aziendale tutte le materie che – a livello generale – sono regolate dal CCNL di settore e dagli accordi integrativi aziendali, riprendendo norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 117 del 2011, oggetto di annullamento in sede giurisdizionale.

Segnala che il comma 4 stabilisce che la misura del trattamento economico dei dipendenti, consulenti e collaboratori delle fondazioni lirico-sinfoniche, nonché – se previsto – di quello dei componenti degli organi di amministrazione, direzione e controllo non possa superare il limite retributivo previsto dall'articolo 23-ter del decreto-legge n. 201 del 2011, rideterminato, a decorrere dal 1° maggio 2014, in 240.000 euro, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 66 del 2014, recentemente approvato in via definitiva.

Segnala, quindi, che l'articolo 7, comma 3, nell'ambito delle iniziative del Piano nazionale Garanzia giovani, prevede il rifinanziamento del Fondo « Mille giovani

per la cultura », per un ammontare di 1 milione di euro per il 2015. Si ricorda, in proposito, che il Fondo rifinanziato è destinato alla promozione di tirocini formativi e di orientamento nei settori delle attività e dei servizi per la cultura, rivolti a soggetti fino a 29 anni di età, ed è stato istituito, con una dotazione di un milione di euro per l'anno 2014, dall'articolo 2, comma 5-bis, del decreto-legge n. 76 del 2013.

Osserva, quindi, che l'articolo 8 prevede l'utilizzo di giovani fino a ventinove anni di età, laureati o in possesso del diploma rilasciato dalle Scuole di Archivistica, Paleografia e Diplomatica, per far fronte a esigenze temporanee di rafforzamento dei servizi di accoglienza e di assistenza al pubblico presso gli istituti e i luoghi della cultura degli enti pubblici, mediante contratti di lavoro flessibile, anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010. All'iniziativa è destinato un finanziamento di 1,5 milioni di euro per l'anno 2015. Ai fini dell'attuazione della disposizione, lo Stato e gli enti pubblici territoriali predispongono elenchi nominativi, mentre la restante disciplina attuativa sarà definita con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare sentita la Conferenza unificata. Si specifica, inoltre, che la stessa finalità di miglioramento dei servizi di valorizzazione dei luoghi della cultura con l'impiego di giovani potrà essere conseguita attraverso la presentazione di appositi progetti nell'ambito del Servizio nazionale civile, relativamente al settore del patrimonio artistico e culturale.

Con riferimento all'articolo 9, che istituisce un credito d'imposta per i periodi di imposta 2015, 2016, 2017 finalizzato alla digitalizzazione degli esercizi ricettivi, ritiene apprezzabile la previsione che riconosce il credito anche per le spese relative a servizi relativi alla formazione del titolare o del personale dipendente per le medesime finalità di digitalizzazione.

Segnalate le disposizioni dell'articolo 11 in materia di abilitazione alla professione di guida turistica conseguita da un cittadino dell'Unione europea in un altro Stato

membro, osserva che l'articolo 15 consente la proroga delle assegnazioni temporanee del personale non dirigente del comparto scuola presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo fino al 31 agosto 2015, in deroga al limite massimo di tre anni previsto dall'articolo 30, comma 2-sexies, del decreto legislativo n. 165 del 2001, in vista della predisposizione di un piano di revisione dell'utilizzo del personale comandato. La proroga, che riguarda nel complesso 97 unità di personale, di cui 92 docenti e 5 unità di personale A.T.A., era stata in precedenza esclusa dal decreto-legge n. 150 del 2013 e resta subordinata all'assenso dell'interessato, al previo parere favorevole dei dirigenti delle strutture interessate, nonché alla presenza di posti disponibili nell'organico del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. In relazione alla sostituzione con supplenti del personale comandato si determinano oneri per 1,05 milioni di euro per l'anno 2014 e 2,1 milioni di euro per l'anno 2015. La disposizione prevede inoltre la promozione, da parte dello stesso Ministero, di procedure di mobilità relative a personale non dirigente in servizio presso amministrazioni pubbliche, laddove vi siano situazioni di soprannumerarietà rispetto alla dotazione organica o di eccedenza per ragioni funzionali o finanziarie.

Fa presente che l'articolo 16 prevede al riordino e alla razionalizzazione dell'ENIT-Agenzia nazionale per il turismo, trasformando lo stesso ENIT da ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico in ente pubblico economico, sottoposto alla vigilanza del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. Si prevede, inoltre, la contestuale liquidazione di Promuovi Italia Spa, società che svolge, per conto delle amministrazioni centrali e regionali competenti, attività di assistenza tecnica con particolare riferimento alle funzioni di supporto agli interventi a sostegno dello sviluppo delle attività economiche e occupazionali della filiera dell'industria turistica e dei settori merceologici ad essa collegati. Nel segnalare la modifica delle funzioni del nuovo

ente, nonché le variazioni nella composizione e nelle modalità di nomina dei componenti, evidenzia che la fase di transizione è affidata alla gestione di un Commissario straordinario, che ha, in particolare, il compito di adottare, entro centotanta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione, il nuovo Statuto dell'ente, nonché un piano di riorganizzazione del personale, sentite le organizzazioni sindacali, nel quale sarà individuata la nuova pianta organica dell'ente nonché le unità di personale in servizio presso ENIT e Promuovi Italia S.p.a. da assegnare al nuovo ENIT. Fino all'individuazione, nel nuovo statuto, del contratto collettivo di riferimento, continua ad applicarsi il contratto di lavoro di ENIT. Una volta adottato il piano di riorganizzazione, il personale assegnato al nuovo ente potrà optare per permanere nel nuovo ente o transitare al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo o ad altra pubblica amministrazione. Il personale a tempo indeterminato non assegnato al nuovo ENIT e quello interessato alla mobilità sono inseriti in un elenco che viene trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per la funzione pubblica, che provvede a favorirne la collocazione in altre amministrazioni, nei limiti della dotazione organica delle amministrazioni destinatarie e con contestuale trasferimento delle relative risorse.

L'assegnazione del personale ad altre amministrazioni è effettuato con apposito decreto ministeriale, che reca anche apposite tabelle di corrispondenza. Al personale trasferito, che mantiene l'inquadramento previdenziale di provenienza, si applica il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti dell'amministrazione di destinazione.

In conclusione, preso atto del contenuto del provvedimento e degli specifici profili di competenza della XI Commissione, ritiene che si possa esprimere una valutazione complessivamente favorevole sul decreto-legge, riservandosi di formulare un parere che tenga conto anche delle osservazioni che dovessero emergere nel corso del dibattito.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.35.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Giovedì 26 giugno 2014.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.35 alle 15.50.

## ALLEGATO 1

**5-00611 Gneccchi ed altri: Iniziative relative alla Fondazione ENASARCO.****TESTO DELLA RISPOSTA**

L'onorevole Gneccchi – con l'atto parlamentare in titolo – richiama l'attenzione su alcune problematiche riguardanti gli iscritti all'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio (ENASARCO). Tali lavoratori, infatti, pur avendo versato alla Fondazione, nel corso della propria carriera lavorativa, i contributi previdenziali obbligatori hanno tuttavia incontrato difficoltà nel maturare i requisiti minimi per il diritto alla pensione, generando, in tal modo, posizioni previdenziali « silenti ».

In proposito, con particolare riguardo al tema della totalizzazione, occorre considerare che le vigenti disposizioni normative consentono il cumulo dei soli « periodi assicurativi non coincidenti al fine del conseguimento di un'unica pensione ». Peraltro, come evidenziato dall'onorevole Gneccchi, la copertura contributiva per gli iscritti all'ENASARCO si configura come integrativa rispetto a quella INPS, con conseguente inapplicabilità agli stessi dell'istituto della totalizzazione.

Occorre, tuttavia, precisare che le recenti riforme hanno introdotto, almeno in parte, dei correttivi ad alcuni profili di criticità della normativa di settore.

Faccio riferimento, in particolare, all'abbassamento della soglia minima di anzianità contributiva utile per l'accesso alla contribuzione volontaria in favore degli iscritti che abbiano cessato temporaneamente o definitivamente l'attività.

Dal 1° gennaio 2012, infatti, gli agenti e i rappresentanti di commercio, con un'anzianità contributiva minima di 5 anni (e non più di 7 anni, come in precedenza), di cui 3 nel quinquennio precedente la cessa-

zione dell'attività, possono presentare domanda di versamento volontario.

Inoltre, al fine di tutelare anche coloro che svolgono attività di agenzia per un limitato lasso temporale, è stato introdotto l'istituto della rendita contributiva.

Tale istituto, che sarà operativo soltanto a partire dal 2024 e per gli iscritti dal 1° gennaio 2012, verrà erogato – sotto forma di rendita reversibile ai superstiti – in favore dei neo iscritti al raggiungimento dell'età pensionabile (67 anni) ed in presenza di un'anzianità contributiva di almeno 5 anni, con una riduzione del 2 per cento per ciascun anno mancante al raggiungimento della quota necessaria per il diritto alla pensione.

L'operatività dell'istituto solo dall'anno 2024 trova la sua *ratio* nella circostanza che, solo a partire da quella data, saranno andate a regime tutte le misure correttive per la stabilità di lungo periodo della previdenza ENASARCO, mentre l'erogazione agli attivi attuali comporterebbe un onere che la categoria degli agenti non può sostenere a causa di un incremento eccessivo dell'aliquota contributiva.

Per completezza espositiva, è opportuno evidenziare che, in forza degli apporti dei propri iscritti, l'ENASARCO eroga – accanto alla prestazione pensionistica integrativa – anche prestazioni di natura assistenziale per le situazioni di bisogno degli assicurati.

L'Istituto concede inoltre agevolazioni per l'accesso al credito ed ha attivato iniziative volte alla formazione professionale dei suoi iscritti, costituendo quindi un sistema di *welfare* ad ampio spettro, in considerazione dell'obiettivo di solidarietà intergene-

razionale e con la finalità di mantenere l'equilibrio finanziario di lungo termine.

In ogni caso, pur considerando la non esaustività dei predetti interventi devo far presente che la soluzione delle ulteriori criticità evidenziate dall'onorevole Gnechi non può prescindere da uno specifico intervento normativo in materia.

Da ultimo, vorrei precisare che l'articolo 36 del vigente Regolamento della Fondazione ENASARCO, richiamato dall'onorevole interrogante, disciplina l'omissione contributiva e che nell'attuale Regolamento non v'è più alcun riferimento al trasferimento dei contributi ad altro fondo.

## ALLEGATO 2

**5-02463 Rostellato ed altri: Avviso pubblico di Italia Lavoro per 3.000 tirocini rivolti a giovani laureati.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'interrogazione dell'onorevole Rostellato, concernente i tirocini formativi in azienda realizzati nell'ambito del programma « Apprendistato e Mestieri a Vocazione Artigianale » (AMVA) promosso dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed attuato da Italia Lavoro, preliminarmente faccio presente che l'iniziativa è nata per offrire un'opportunità a quei giovani che non svolgono un'attività lavorativa, né sono impegnati in un percorso scolastico o formativo (i cosiddetti NEET) e che, pertanto, rappresentano un preoccupante fenomeno del mercato del lavoro, a livello italiano ed europeo.

L'obiettivo dell'intervento è quello di riavvicinare questi giovani al mondo del lavoro, offrendo un percorso di tirocinio che consenta loro di arricchire il *curriculum* attraverso un'esperienza professionale in azienda, lavorando a fianco di dipendenti esperti e sotto la supervisione di un *tutor*.

Il programma si rivolge a giovani residenti nelle regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia – dove la percentuale di NEET è notevolmente più alta rispetto alla media nazionale – che sono in possesso di una laurea in quegli ambiti disciplinari che comportano particolari difficoltà per l'inserimento nel mercato del lavoro (cosiddette « lauree deboli ») e hanno un'età compresa tra i 24 e i 35 anni non compiuti.

In particolare, i giovani saranno supportati nell'inserimento in azienda, al fine di realizzare un tirocinio della durata di 6 mesi, attraverso l'erogazione di una borsa del valore di 500 euro mensili per i tirocini

che si svolgeranno all'interno di aziende aventi sede nelle predette regioni e di 1.300 euro per quelli che si svolgeranno nelle altre regioni del Paese.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nell'ambito del quadro di priorità fissato dal Piano Azione Coesione e in linea con l'azione intrapresa dalla Commissione Europea con la *Youth Opportunities Initiative*, ha destinato a tale programma 10 milioni di euro a valere sul Fondo di Rotazione – finanziato con decreto del Ministero dell'economia e finanze n. 25 del 23 aprile 2013.

Per quanto concerne, invece, la dotazione finanziaria di 56 milioni di euro, richiamata nel presente atto parlamentare, si precisa che essa rappresenta una quota parte di un intervento diverso e più ampio di 168 milioni di euro previsto dal comma 1, lettera c), dell'articolo 3 del decreto-legge n. 76 del 2013. Tale intervento, infatti, è rivolto ai giovani NEET *tout court* e le relative risorse sono ripartite alla regioni interessate per interventi complementari all'attuazione della cosiddetta Garanzia Giovani. Tali somme, dunque, non rappresentano la fonte di finanziamento dell'intervento NEET AMVA affidato ad Italia lavoro e i cui destinatari, come già detto, sono esclusivamente i cosiddetti NEET con lauree deboli.

Faccio presente, altresì, che il Ministero che rappresento ha condiviso i contenuti e le modalità di attuazione di tale intervento con le Regioni ed ha affidato l'ideazione e la realizzazione dell'intervento ad Italia Lavoro.

L'iniziativa ha suscitato sin da subito un notevole interesse: sono state infatti più

di 37.000 le iscrizioni effettuate dai giovani attraverso il portale *www.cliclavoro.it*, mentre sono state quasi 9.000 le aziende iscritte, per una disponibilità complessiva di 12.000 percorsi di tirocinio.

Per quanto riguarda il secondo *step* della procedura, ovvero l'invio di una specifica domanda mediante posta elettronica certificata, Italia Lavoro ha reso noto che, nel periodo settembre-dicembre 2013, sono state inviate dai giovani e dalle aziende circa 20.000 domande.

Di queste ventimila domande, circa 11.000 hanno proseguito il proprio *iter* mentre le restanti sono state escluse dalla procedura trattandosi di invii doppi, *spam*, domande di aziende sprovviste della corrispondente domanda del tirocinante e viceversa.

Nonostante il notevole lavoro di selezione condotto da Italia Lavoro, le domande potenzialmente accoglibili – circa 5.200 – superano di circa il 70 per cento il numero massimo di percorsi disponibili (3.000). Si è deciso, pertanto, di chiudere anticipatamente la procedura, anche al fine di evitare la creazione di inutili aspettative.

Voglio precisare, inoltre, che all'esito dell'ulteriore istruttoria svolta nei confronti delle predette 5.200 domande, Italia Lavoro ne ha ritenuto valide circa 2.800. A tal proposito, la stessa Italia Lavoro ha reso noto che i criteri utilizzati in questo complesso lavoro istruttorio sono stati improntati alla trasparenza, imparzialità e qualità – in termini di effettiva rispondenza dei candidati (aziende o giovani) al *target* dell'iniziativa.

D'altro canto i motivi principali che hanno condotto Italia Lavoro a ritenere non ammissibili circa 2.400 candidature sono da ricondurre alla carenza di documentazione prodotta nonché alla mancanza di requisiti prescritti nell'avviso pubblico.

Italia Lavoro ha inoltre comunicato che alla data del 18 giugno scorso risultano attivati circa 1.700 tirocini e che entro il prossimo 30 giugno saranno completate tutte le pratiche necessarie all'attivazione di altri 500 tirocini, con l'obiettivo di raggiungere così un numero complessivo di circa 2.300 tirocini.

Per quanto concerne le rimanenti 500 domande dichiarate ammissibili, Italia Lavoro ha comunicato che la loro mancata attivazione è attribuibile o alla rinunce da parte delle aziende o degli aspiranti tirocinanti ovvero agli esiti di controlli ulteriori, effettuati *in loco* da Italia Lavoro. Nello specifico, tali controlli hanno evidenziato condizioni di sicurezza non idonee o l'esistenza di situazioni professionali degli aspiranti tirocinanti non coerenti con la natura di un tirocinio (ad esempio rapporti di lavoro pregressi con l'azienda presso cui il tirocinio avrebbe dovuto svolgersi).

Da ultimo, rendo noto che dei 2.300 tirocini che saranno definitivamente avviati entro il 30 giugno, circa 300 saranno svolti in aziende collocate al di fuori della regione di residenza dei giovani (Sicilia, Puglia, Campania e Calabria), altri 1.000 circa si svolgeranno in Sicilia. 350 in Calabria ed altrettanti in Campania e, infine, 300 in Puglia.

## ALLEGATO 3

**Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al trattamento pensionistico. (Nuovo testo unificato C. 224 Fedriga, C. 387 Murer, C. 727 Damiano, C. 946 Polverini, C. 1014 Fedriga, C. 1045 Di Salvo, C. 1336 Airaudo).**

**EMENDAMENTO 1.100 DEL GOVERNO**

*Sostituire l'articolo 1 con i seguenti:*

**ART. 1.**

*(Modifiche all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135).*

1. In considerazione del limitato utilizzo, ai fini dell'accesso al pensionamento secondo i requisiti e le decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, della salvaguardia di cui all'articolo 22, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, al predetto articolo 22, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'alinea, le parole: «ulteriori 55.000 soggetti» sono sostituite dalle seguenti: «ulteriori 35.000 soggetti»;

*b)* alla lettera *a*), le parole: «alla data del 4 dicembre 2011 gli stessi lavoratori che ancora non risultino cessati dall'attività lavorativa e collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «siano percettori, entro i quindici giorni successivi all'entrata in vigore della presente disposizione, del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 luglio

1991, n. 223, e il cui rapporto di lavoro cessi entro il 30 dicembre 2016 per il collocamento in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e successive modificazioni, ovvero cessati dall'attività lavorativa entro il 31 dicembre 2014 e collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, i cui nominativi siano stati comunicati entro il 31 dicembre 2014 al Ministero del lavoro e delle politiche sociali secondo le modalità di cui al decreto 8 ottobre 2012 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 gennaio 2012, n. 17 »;

2. All'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni e integrazioni, gli importi indicati al quarto periodo sono ridotti di 198 milioni di euro per l'anno 2016, 380 milioni di euro per l'anno 2017, 495 milioni di euro per l'anno 2018, 240 milioni di euro per l'anno 2019 e 35 milioni di euro per l'anno 2020.

3. Per effetto di quanto disposto al comma 1, lettera *a*), del presente articolo, è operata una corrispondente diminuzione nel contingente numerico di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a*), del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 8 ottobre 2012 citato al comma 1, lettera *b*), del presente articolo.

4. In considerazione del limitato utilizzo, ai fini dell'accesso al pensionamento secondo i requisiti e le decorrenze vigenti

prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, della salvaguardia di cui all'articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, al predetto articolo 11, comma 2, le parole: « nel limite di 6.500 soggetti e nel limite massimo di 151 milioni di euro per l'anno 2014, di 164 milioni di euro per l'anno 2015, di 124 milioni di euro per l'anno 2016, di 85 milioni di euro per l'anno 2017, di 47 milioni di euro per l'anno 2018 e di 12 milioni di euro per l'anno 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « nel limite di 2.500 soggetti e nel limite massimo di 77 milioni di euro per l'anno 2014, di 83 milioni di euro per l'anno 2015, di 63 milioni di euro per l'anno 2016, di 43 milioni di euro per l'anno 2017, di 24 milioni di euro per l'anno 2018 e di 6 milioni di euro per l'anno 2019 ». Conseguentemente, all'articolo 1, comma 235 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni e integrazioni, gli importi indicati al quarto periodo sono ridotti di 74 milioni di euro per l'anno 2014, 81 milioni di euro per l'anno 2015, 61 milioni di euro per l'anno 2016, 42 milioni di euro per l'anno 2017, 23 milioni di euro per l'anno 2018 e 6 milioni di euro per l'anno 2019.

ART. 1-bis.

*(Requisiti di accesso e decorrenze delle prestazioni pensionistiche).*

1. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ferme restando le salvaguardie previste dall'articolo 24, comma 14, del predetto decreto-legge n. 201 del 2011, dall'articolo 22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto

2012, n. 135, dall'articolo 1, commi da 231 a 234, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dagli articoli 11 e 11-bis del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, e dall'articolo 2, commi 5-bis e 5-ter, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, dall'articolo 1, commi da 194 al 198, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e i relativi decreti ministeriali attuativi del 1° giugno 2012, 8 ottobre 2012, 22 aprile 2013 e 14 febbraio 2014, continuano ad applicarsi ai seguenti soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011:

a) nei limiti di 5.500 soggetti, ai lavoratori collocati in mobilità ordinaria a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, cessati dal rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012 e che perfezionino, entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223 ovvero, anche mediante il versamento di contributi volontari, entro dodici mesi dalla fine dello stesso periodo, i requisiti vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011. Il versamento volontario di cui alla presente lettera, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, potrà riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione stessa. Tale versamento potrà comunque essere effettuato solo con riferimento ai dodici mesi successivi al termine di fruizione dell'indennità di mobilità sopra indicato;

b) nei limiti di 12.000 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere a) e f), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, entro il quarantottesimo mese successivo alla data

di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011;

c) nei limiti di 8.800 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere b), c) e d), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, entro il quarantottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011;

d) nei limiti di 1.800 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, entro il quarantottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto;

e) nei limiti di 4.000 soggetti, ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, entro il quarantottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto.

2. Per i lavoratori di cui al comma 1, lettera a), che siano già stati autorizzati ai versamenti volontari in data antecedente all'entrata in vigore della presente disposizione e per i quali siano decorsi i termini di pagamento, sono riaperti a domanda i termini dei versamenti relativi ai dodici mesi successivi alla fine del periodo di

fruizione dell'indennità di mobilità come specificato nel predetto comma 1.

3. Il trattamento pensionistico con riferimento ai soggetti di cui al presente articolo, non può avere decorrenza anteriore all'entrata in vigore della presente legge.

4. Ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, da effettuarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, si applicano per ogni singola categoria di lavoratori salvaguardati le specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia dei requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, da ultimo stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 aprile 2014, n. 17. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al presente articolo che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, e altresì provvede a pubblicare nel proprio sito *internet*, in forma aggregata al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, i dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande accolte, quelle respinte e le relative motivazioni. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione determinato ai sensi dei commi 1 e 6, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dal presente articolo.

5. Sulla base dei dati del monitoraggio effettuato dall'INPS, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali riferisce annual-

mente al Parlamento in ordine all'attuazione delle disposizioni di salvaguardia, con particolare riferimento al numero di lavoratori salvaguardati e alle risorse finanziarie utilizzate.

6. I benefici di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite di 32.100 soggetti e nel limite massimo di 43 milioni di euro per l'anno 2014, 218 milioni di euro per l'anno 2015, 378 milioni di euro per l'anno 2016, 331 milioni di euro per l'anno 2017, 203 milioni di euro per l'anno 2018, 173 milioni di euro per l'anno 2019, 128 milioni di euro per l'anno 2020, 49 milioni di euro per l'anno 2021 e 4 milioni di euro per l'anno 2022. Conseguentemente, all'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni e integrazioni gli importi indicati al quarto periodo sono corrispondentemente incrementati per gli importi di cui al precedente periodo.

ART. 1-ter.

*(Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 194, lettera e), della legge 27 dicembre 2013, n. 147).*

1. L'articolo 1, comma 194, lettera e), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si interpreta nel senso che il versamento volontario, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, potrà essere effettuato solo con riferimento ai sei mesi successivi al termine di fruizione dell'indennità relativa alla mobilità in cui l'assicurato era collocato alla data del 4 dicembre 2011.

2. Per i lavoratori di cui al comma 1 che siano già stati autorizzati ai versamenti volontari in data antecedente all'entrata in vigore della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e per i quali siano decorsi i termini di pagamento, sono riaperti a domanda i termini dei versamenti relativi ai sei mesi successivi alla fine del periodo di fruizione dell'indennità relativa alla mobilità in cui l'assicurato era collocato alla data del 4 dicembre 2011.

*Conseguentemente:*

- a) sopprimere gli articoli da 2 a 7;
- b) sostituire l'articolo 8 con il seguente:

« ART. 8.

*(Disposizioni di copertura finanziaria).*

1. Per effetto delle modifiche di cui agli articoli 1 e 1-bis, all'articolo 1, comma 235 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni e integrazioni, quarto periodo, le parole « a 1.385 milioni di euro per l'anno 2014, a 2.258 milioni di euro per l'anno 2015, a 2.758 milioni di euro per l'anno 2016, a 2.488 milioni di euro per l'anno 2017, a 1.635 milioni di euro per l'anno 2018, a 699 milioni di euro per l'anno 2019 e a 79 milioni di euro per l'anno 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « a 1.354 milioni di euro per l'anno 2014, a 2.395 milioni di euro per l'anno 2015, a 2.877 milioni di euro per l'anno 2016, a 2.397 milioni di euro per l'anno 2017, a 1.320 milioni di euro per l'anno 2018, a 626 milioni di euro per l'anno 2019, a 172 milioni di euro per l'anno 2020, a 49 milioni di euro per l'anno 2021 e a 4 milioni di euro per l'anno 2022 ».

2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni e integrazioni, è incrementata di 31 milioni di euro per l'anno 2014, 91 milioni di euro per l'anno 2017, 315 milioni di euro per l'anno 2018 e 73 milioni di euro per l'anno 2019.

3. All'onere derivante da quanto previsto dall'articolo 1-bis e dal comma 2 del presente articolo pari a 74 milioni di euro per l'anno 2014, 218 milioni di euro per l'anno 2015, 378 milioni di euro per l'anno 2016, 422 milioni di euro per l'anno 2017, 518 milioni di euro per l'anno 2018, 246 milioni di euro per l'anno 2019, 128 milioni di euro per l'anno 2020, 49 milioni di euro per l'anno 2021 e 4 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede:

- a) quanto a 74 milioni di euro per l'anno 2014, 81 milioni di euro per l'anno

2015, 259 milioni di euro per l'anno 2016, 422 milioni di euro per l'anno 2017, 518 milioni di euro per l'anno 2018, 246 milioni di euro per l'anno 2019, 35 milioni di euro per l'anno 2020 per effetto delle economie derivanti dall'articolo 1;

*b)* quanto a 137 milioni di euro per l'anno 2015, 119 milioni di euro per l'anno 2016, 93 milioni di euro per l'anno 2020, 49 milioni di euro per l'anno 2021 e 4 milioni di euro per l'anno 2022 mediante

corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».